

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 1984

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» (955), approvato dalla Camera dei deputati

**(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 6 e passim
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	10
CODAZZI (DC) .....	7, 8, 9
COVATTA (PSI) .....	8, 10
DE SABBATA (PCI) .....	11
GUALTIERI (PRI) .....	10, 11
MANCINO (DC) .....	2, 5, 8
MURMURA, relatore alla commissione .....	10
PASQUINO (Sin. Ind.) .....	8, 9
TARAMELLI (PCI) .....	4

*I lavori hanno inizio alle ore 21,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» (955), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 4 dicembre. Ricordo che sono stati approvati quattro articoli.

Do lettura dell'articolo 5, in precedenza accantonato:

#### **Art. 5.**

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicità che produce il bilancio».

Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n.416, è sostituito dal seguente:

«La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente».

Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n.416, è soppresso.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Saporito e Mancino un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

MANCINO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

## Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile».

Dopo il sesto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

«L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione».

A questo articolo il senatore Saporito ha presentato tre emendamenti. Il primo tende a sostituire il primo comma con il seguente:

«Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416» è sostituito dal seguente: «L'esercizio della rivendita fissa di cui al comma precedente può essere svolto unicamente e direttamente dal titolare persona fisica, o dai suoi familiari o parenti o affini in terzo grado o attraverso la collaborazione di terzi anche mediante l'affidamento in gestione. Non è consentito l'esercizio di più di una rivendita ed è vietato il rilascio dell'autorizzazione di rivendita a persone giuridiche. I titolari possono per l'esercizio della loro attività unirsi in forma cooperativa».

Il secondo emendamento tende a sopprimere il secondo comma dell'articolo.

Il terzo emendamento tende a sostituire, al secondo comma, le parole: «anche a persone giuridiche» con le parole: «anche a persona giuridica solamente in una definita e univocamente individuabile ubicazione».

Poichè il senatore Saporito è assente, dichiaro decaduti gli emendamenti da lui presentati.

All'articolo 6 è stato inoltre presentato un emendamento da parte dei senatori De Sabbata e Taramelli, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

«L'autorizzazione per la rivendita di giornali quotidiani e periodici è rilasciata esclusivamente a persone fisiche.

Le rivendite in esercizio all'interno delle stazioni delle ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge entrano a far parte dei piani comunali di commercio con facoltà dei comuni di considerarle anche in soprannumero rispetto ai criteri fissati dalla regione.

Il Comune rilascia l'autorizzazione per le rivendite di cui al comma precedente a favore dei soggetti titolari all'atto dell'entrata in vigore

della presente legge, compresi i titolari persone giuridiche. L'autorizzazione è rilasciata anche ai titolari, comprese le persone giuridiche, che ottengono successivamente il rinnovo della concessione da parte delle ferrovie dello Stato.

Le rivendite e le autorizzazioni nei locali delle ferrovie dello Stato che non sono contemplate nei due commi precedenti sono rilasciate esclusivamente a persone fisiche e secondo i piani e i regolamenti comunali, senza particolari deroghe».

TARAMELLI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

#### Art. 7.

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente:

«Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

1) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene erogato l'80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;

2) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo».

Il nono comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2 del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l'anno successivo».

A questo articolo il senatore Saporito ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in testa, il seguente comma:

«Al sesto comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sostituire la parola "centotrenta" con l'altra "centoventi"».

Stante l'assenza del presentatore, lo dichiaro decaduto.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

## Art. 8.

L'ottavo comma dell'articolo 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dai seguenti:

«Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

1) dopo l'accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, vengono erogati i due terzi dell'importo calcolato tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate dall'impresa editrice;

2) dopo l'accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate viene erogato il saldo.

La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. L'impresa perde il diritto al saldo di cui al n. 2) del precedente comma qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di contenuto pubblicitario. In tal caso l'impresa incorre nella ulteriore riduzione del venti per cento sull'intero contributo spettante per l'anno successivo».

**È approvato.**

I senatori Saporito e Mancino hanno proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 8, il seguente articolo aggiuntivo:

## Art. 8-bis.

«All'undicesimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è soppressa la parola: "editrici"».

MANCINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento, trasformandone il contenuto nel seguente ordine del giorno:

«La 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

ritenuto che i benefici di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, debbano intendersi applicabili a tutte le imprese indicate al secondo comma, ivi comprese quelle la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa dei giornali quotidiani e periodici, la cui esclusione concretizzerebbe una discriminazione certamente contraria alla volontà del legislatore,

impegna il Governo:

a concedere i finanziamenti anche per le operazioni di *leasing* sia alle aziende editrici che a quelle stampatrici di quotidiani e periodici».

Ritengo che tale ordine del giorno si illustri da sè.

Vorrei soltanto aggiungere poche parole per informarvi del fatto che ho parlato con il sottosegretario Amato di tale questione. Anch'egli conviene sull'opportunità di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, soprattutto per far sì che il provvedimento diventi quanto prima operativo.

Insisto per la votazione dell'ordine del giorno, raccomandando al Governo di pronunziarsi in senso favorevole al suo accoglimento.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro chiede di parlare, non facendosi osservazioni, metto ai voti l'ordine del giorno 0/955/1/1, presentato dal senatore Mancino.

**È approvato.**

#### Art. 9.

Ai finanziamenti concessi alle imprese editrici ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, può essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenta annualmente al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che ne informa il CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive comunicate dal Ministro per i beni culturali ed ambientali.

**È approvato.**

#### Art. 10.

All'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole «pari alla indennità prevista dai contratti collettivi» sono sostituite dalle seguenti: «ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione».

**È approvato.**

#### Art. 11.

La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituita dalla seguente:

«*c*) corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) da parte degli istituti previdenziali di una indennità pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nella azienda, fino ad un massimo di dieci anni».

La modifica di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n.416.

La spesa relativa fa carico ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, avente la qualificazione di spesa obbligatoria.

All'onere, valutato in lire 13 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi relativi all'anno 1984, l'accantonamento «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vicepretore onorario» e, quanto a lire 3 miliardi, relativi a ciascuno degli anni 1985 e 1986, la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore».

**È approvato.**

#### Art. 12.

All'articolo 38, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*c*) l'indennità prevista dal precedente articolo 37, lettera *c*)».

**È approvato.**

I senatori Colombo Svevo, Codazzi, Castelli e Saporito hanno presentato un emendamento aggiuntivo dell'articolo 12-bis. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

#### «Art. 12-bis.

All'articolo 46 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Ai fini dell'accertamento del carattere culturale di cui al comma precedente dovrà essere valutata l'idoneità del periodico a costituire concretamente per il lettore di qualsiasi livello di istruzione motivo di crescita civile, morale, intellettuale, nel rispetto dei valori costituzionali ed in particolare di quelli diretti alla tutela dell'uomo e nell'interesse della società».

CODAZZI. Noi abbiamo creduto, fondandoci sulla relazione del Garante ed accogliendo anche alcune sollecitazioni venute da altri Gruppi, di inserire questo emendamento. Sullo stesso argomento abbiamo presentato una interrogazione al sottosegretario Amato, la risposta del quale ci ha lasciato in parte insoddisfatti. Pertanto saremmo del parere di mantenere l'emendamento, se fosse possibile discuterlo e giungere all'approvazione. Poichè l'orientamento della Commissione non mi pare che vada in tal senso, per non ritardarne i lavori lo

trasformeremo in un ordine del giorno. Vorrei comunque che restasse agli atti che il problema non è di poco peso, perchè sembra contrario al buon senso valutare come periodici culturali pubblicazioni che sfruttano l'immagine della donna e la strumentalizzano nel momento in cui si cerca di rivalutare, giustamente, la pari dignità del cittadino uomo e del cittadino donna.

COVATTA. Signor Presidente, prendo atto con favore della trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento, che affronta una questione rilevante e una lacuna reale della legge nell'attuale ordinamento, nel senso che l'indicazione dei periodici e dei giornali è estremamente generica sì da prestarsi alle interpretazioni più estensive. Resta il fatto che le indicazioni contenute nell'ordine del giorno non sono tali da favorire una più corretta e più penetrante definizione del carattere culturale di questi periodici; quindi mi sembra che l'ordine del giorno rinvii sostanzialmente alla necessità di un ripensamento complessivo su questo tipo di norme contenute nella legge sull'editoria, ma al momento attuale indica soltanto una generica critica al disegno di legge che stiamo approvando. In riferimento alle considerazioni della senatrice Codazzi si può dire che si potrebbe parlare di molti altri periodici che vengono ammessi al contributo per motivi soltanto clientelari, quindi prendo atto dell'ordine del giorno, ma dichiaro un voto di astensione sullo stesso.

PASQUINO. Credo che il problema si ponga nei termini in cui l'ha posto il senatore Covatta, cioè bisogna fare una qualche aggiunta all'ordine del giorno, in modo da chiedere al Governo di specificare quali sono i criteri che vengono seguiti nell'accertamento del valore culturale del periodico e i criteri seguiti nella nomina della Commissione che procede all'accertamento di quel valore.

PRESIDENTE. Mi permetta di farle notare che ci troviamo di fronte ad un ordine del giorno, non ad una interrogazione.

PASQUINO. Chiedo soltanto che nell'ordine del giorno si aggiunga che il Senato impegna il Governo a chiarire quali sono i criteri utilizzati nell'accertamento del valore culturale dei periodici e invita il Governo a chiarire quali sono le modalità di composizione della Commissione.

MANCINO. Mi sembra accoglibile la proposta, perchè si tratta di un impegno del Governo a riferire sui criteri informativi.

PRESIDENTE. Faccio soltanto notare che il Governo ha già riferito in Assemblea a seguito di una interrogazione. Questo è un fatto storico che non possiamo dimenticare.

CODAZZI. Concordo con quanto ha detto il senatore Pasquino, cioè aggiungere il riferimento alla modifica della composizione della Commissione; questo non è stato possibile farlo, ma dovrà indubbiamente essere fatto. Quanto ai criteri in base ai quali si giudica se un periodico è culturale o meno, mi permetto di richiamare l'attenzione



dei colleghi sul fatto che, proprio a seguito di una interrogazione presentata dagli stessi firmatari di questo emendamento, il sottosegretario Amato è venuto a rispondere in Aula; noi ci siamo detti insoddisfatti perchè, pur tenendo presente la distinzione che c'è già nella legge sull'editoria fra periodici altamente culturali e periodici culturali in senso lato, abbiamo fatto osservare al Sottosegretario che proprio il periodico più divulgativo è indirizzato a coloro che non posseggono molti alfabeti interpretativi e che quindi maggiormente dovrebbero essere aiutati ai fini di una autopromozione. Tra i periodici attualmente finanziati vi sono anche alcuni fumetti indirizzati ai ragazzi, che esaltano la violenza e l'aggressività. Nè d'altra parte dovrebbe essere considerato culturale un periodico che magari fornisce alcune notizie e informazioni culturali, ma dà anche una interpretazione del ruolo della donna, che è assolutamente superata e contro la quale tutti ci battiamo. Noi impegnamo perciò il Governo ad approfondire il significato della legge sull'editoria per la parte relativa ai finanziamenti a periodici culturali.

PRESIDENTE. Vorrei dare alcuni suggerimenti. Noi potremmo impegnare il Governo ad adoperarsi per una più severa interpretazione del significato della norma e, ove necessario, a promuovere le opportune iniziative legislative.

PASQUINO. Occorre che il Governo specifichi in modo puntuale sulla base di quali criteri viene definito il carattere culturale di una rivista nonchè in base a quali criteri si procede alla nomina dei componenti della apposita Commissione preposta al vaglio dei periodici. Pertanto l'ordine del giorno dovrebbe contenere indicazioni anche a questo riguardo.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere che si impegna il Governo a promuovere le opportune iniziative legislative anche relative al procedimento e al modo di formazione della Commissione preposta alla individuazione del carattere culturale, al fine del raggiungimento di un doveroso rigore in materia.

CODAZZI. Confermo il ritiro dell'emendamento, e presento quindi il seguente ordine del giorno, in cui sono recepite le integrazioni testè suggerite dal presidente Bonifacio. Ne do lettura:

«La 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in riferimento alla relazione del Garante sulla editoria, tuttora in corso d'esame, ai fini dell'accertamento del carattere culturale dei periodici ammessi a contributo,

impegna il Governo:

a valutare l'idoneità dei periodici stessi a costituire concretamente, per il lettore di qualsiasi livello di istruzione, motivo di crescita civile, morale ed intellettuale, nel rispetto dei valori costituzionali ed in particolare di quelli diretti alla tutela dell'uomo e nell'interesse della società;

ad una più severa interpretazione della legge e, ove necessario, a promuovere le opportune iniziative legislative anche relative al procedimento e al modo di formazione della commissione preposta alla individuazione del carattere culturale, al fine del raggiungimento di un doveroso rigore in materia».

(0/955/2/1)

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'ordine del giorno.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

GUALTIERI. Signor Presidente, mi asterrò dal votare questo ordine del giorno, perchè ritengo che il problema non possa essere risolto con l'invito al Governo ad una maggiore severità nel giudicare il carattere culturale o meno dei periodici.

Ho presieduto per quattro anni la Commissione industria: tutti gli anni si discuteva dei contributi ai periodici e alle riviste. Tra le riviste e le pubblicazioni che ricevono il contributo statale il numero di quelle che hanno effettivamente carattere culturale è bassissimo - forse è solo il 3 per cento - mentre ricevono i contributi statali un gran numero di riviste vietate dalle disposizioni sui minori.

Credo che sia necessario pertanto rivedere, al fine di un'adeguata soluzione del problema, il meccanismo legislativo. Il problema va risolto anche superando l'assistenzialismo dell'attuale sistema di erogazione dei contributi.

Inoltre, non si possono finanziare una valanga di periodici. Bisognerebbe avere l'elenco completo dei periodici che ricevono il contributo per vedere che cosa lo Stato in realtà finanzia.

Per questi motivi sono interessato all'avvio di un procedimento di revisione del meccanismo di composizione della Commissione e del meccanismo legislativo piuttosto che a un ordine del giorno.

COVATTA. Il contributo ad alcune riviste è stato dato la prima volta a fini provocatori, per dimostrare che esistevano altre pubblicazioni le quali ricevevano contributi senza averne diritto. Si trattava di riviste che, pur non offendendo il senso del pudore, avevano un contenuto culturale minimo; tuttavia erano state finanziate come riviste di alto valore culturale.

Sono perciò assolutamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Gualtieri circa la necessità di superare l'impostazione assistenzialistica che caratterizza l'attuale sistema di erogazione dei contributi alla stampa periodica.

Mi sembra tuttavia che l'ordine del giorno, così come formulato, sia accettabile e possa essere accolto.

DE SABBATA. Un argomento come quello al nostro esame dovrebbe essere affrontato con maggiore attenzione e serenità.

Credo anche che vada preso in considerazione il suggerimento formulato dal senatore Covatta per il superamento degli attuali criteri legislativi e l'adozione di nuovi criteri che non devono comportare in qualche modo una censura.

Questo è il punto, e siccome è difficile interpretare in questo momento, in questa situazione se questi pericoli ci sono - e mi pare che ci siano - sull'ordine del giorno così come è formulato noi ci asteniamo.

**GUALTIERI.** Per dichiarazione di voto, signor Presidente, ribadisco la mia astensione, ma farò una proposta: in luogo di approvare un ordine del giorno, che rischia di non avere alcuna concreta conseguenza, sarebbe assai più opportuno impegnare il Governo a riferire, entro breve tempo, alla Commissione sulla applicazione della norma.

**PRESIDENTE.** Desidero chiarire che abbiamo ancora all'ordine del giorno dei lavori della Commissione la discussione sulla relazione del senatore Pasquino sul garante per l'editoria.

Interpretando il desiderio della Commissione farò presente al Governo che in quella sede vorremmo che ci fornisse gli elementi di informazione che sono stati oggi richiesti.

Pertanto metto ai voti l'ordine del giorno della senatrice Codazzi su cui il relatore ed il Governo si sono dichiarati favorevoli.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame degli articoli:

#### Art. 13.

Il primo comma dell'articolo 49 della legge 5 agosto 1981, n.416, è sostituito dal seguente:

«Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di società o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite società controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario».

**È approvato.**

#### Art. 14.

La commissione tecnica per l'editoria prevista dall'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è soppressa.

Le competenze della commissione di cui al comma precedente, relative al completamento dell'applicazione di quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono trasferite alla commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della medesima legge 5 agosto 1981, n. 416.

**È approvato.**

Art. 15.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1982, n. 939, è aggiunto il seguente:

«A decorrere dai contributi relativi al 1982 le cooperative di cui all'articolo 6 ed all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani, possono presentare la domanda per i contributi di cui all'articolo 22 della legge stessa, relativi sia al primo che al secondo semestre di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo».

**È approvato.**

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo ora alla votazione finale.  
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 21,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO